

TRIBUNALE DI TREVISO

Sezione seconda civile

Gran. 6468/14

Il Tribunale,

riunito in camera di consiglio e composto da:

- dott. Antonello Fabbro           Presidente
- dott. Caterina Passarelli       Giudice relatore
- dott. Elena Rossi                Giudice

in relazione al ricorso ex art.98 l.f., proposto da

Infissi snc di

contro

Fallimento srl

letti gli atti e i documenti prodotti;

rilevato che, a fronte della esclusione, per mancanza di prova, del credito maturato quale corrispettivo per lo svolgimento dei lavori eseguiti per conto della società poi fallita presso il cantiere di Quarto d'Altino aventi ad oggetto il lotto n.4 ed il lotto n.2, Infissi snc di ha proposto opposizione chiedendo la riforma del provvedimento del Giudice delegato; tenuto conto che il fallimento, costituitosi, chiede che venga dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione in quanto avente ad oggetto la domanda di

insinuazione al passivo di un credito costituente una rettifica di un credito già ammesso e verificato;

sentite le parti all'udienza del 5/12/14.

#### osserva

L'opponente afferma di aver già ottenuto l'ammissione per una parte del credito vantato nei confronti della [REDACTED] srl quale corrispettivo per i lavori eseguiti nel cantiere di Quarto d'Altino e di non avere erroneamente incluso in quella domanda anche l'importo di € 46.434,60, di cui ha chiesto l'ammissione con separata istanza integrativa (v. ricorso in opp. pag.2). Documenta che il credito vantato trae origine dall'accordo stragiudiziale 1/2/13 con cui la società Pronim srl aveva riconosciuto il proprio debito nei confronti [REDACTED] Infissi snc di [REDACTED] & C. per complessivi € 97.000,00.

Sostiene la curatela la inammissibilità della domanda perché riferita ad un credito non diverso da quello per il quale era già stata ammessa in via tempestiva. In sostanza, la curatela afferma l'effetto preclusivo che deriverebbe dalla prima domanda di insinuazione, fondata sul medesimo titolo della domanda integrativa.

L'opposizione non può essere accolta.

La questione attiene alla possibilità di dedurre in modo frazionato una unica pretesa creditoria, derivante da un unico titolo. E se ciò può ritenersi ammissibile laddove la pretesa creditoria derivi da un rapporto giuridico complesso caratterizzato da prestazioni autonome (ad es. rapporto di lavoro), non così può essere laddove la scelta di frazionare la domanda è rimessa ad una valutazione del titolo soggettiva del creditore, come nel caso di specie.

Le ragioni - siano esse dovute ad un errore (come spiegato nel ricorso in opposizione) o alla distinzione tra opere installate e non (come spiegato foglio allegato al verbale di udienza 5/12/14) - non possono avere giuridico rilievo laddove non rispondono ad un criterio oggettivo e verificabile. Infatti, l'impossibilità di frazionare il credito fondato sulla medesima *causa petendi* deriva dal principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, dovendosi ritenere che i provvedimenti contenuti nello stato passivo definitivo, reso già esecutivo dal giudice delegato, costituiscono vere e proprie decisioni giurisdizionali di natura contenziosa sia pure con efficacia endofallimentare.

Del resto, con la diffida 30/10/12 era stato intimato il pagamento dell'intero ammontare risultante dall'accordo stragiudiziale 1/2/13, pari ad € 79.988,00, per cui la prima domanda di insinuazione al passivo di € 43.673,00, avente ad oggetto la richiesta del corrispettivo per la fornitura e posa in opera degli infissi senza alcuna distinzione tra le opere eseguite e quelle non installate, assumeva il significato di parziale rinuncia del credito residuo.

Infine, va considerato che le opere non installate, per espressa indicazione dell'opponente, sono nella disponibilità di quest'ultima di talché, per esse, non risulta essersi verificato il presupposto del completamento dei lavori a cui era subordinato il relativo pagamento, come previsto nell'accordo 1/2/13 (v. punto 1 e 4 doc.6 opp.).

Ne consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma integrale del provvedimento impugnato.

Le spese del presente giudizio sono a carico di [REDACTED] Infissi snc di [REDACTED] [REDACTED], secondo la regola della soccombenza.

P.Q.M.


Rigetta l'opposizione.

Condanna [redacted] Infissi snc di [redacted] alla rifusione a favore del  
Fallimento Promim srl delle spese processuali, liquidate in complessivi  
€2.500,00, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e cpa.

Treviso, 9/12/14

Il Giudice relatore

*Caterina Passarelli*




IL FUNZIONARIO CANCELLIERE  
*Maria BARBOLA*



Depositato in cancelleria  
il 10.12.2014  
Il Cancelliere

Il Presidente



Fallimenti e Società.it